



Società cooperativa per la Radiotelevisione
svizzera di lingua italiana

Regolamento del Consiglio del pubblico* istituito a norma degli art. 36 e seguenti dello statuto della CORSI

I. SCOPI, COMPOSIZIONE E COMPETENZE

Art. 1
Funzione

Il Consiglio del pubblico è un organo consultivo e rappresentativo che costituisce il tramite fra il pubblico e i responsabili dei programmi.

Art. 2
Composizione e
autorità di
nomina

La composizione del Consiglio del pubblico e l'autorità di nomina sono regolate dall'art. 36 cpv. 1 dello statuto della CORSI.

Art. 3
Durata in carica

In merito alla durata in carica fa stato l'art. 40 dello statuto della CORSI.

Art. 4
Compiti

¹ Il Consiglio del pubblico ha i compiti stabiliti dall'art. 37 dello statuto della CORSI ed in particolare:

- a) verificare gli indirizzi in materia di programmi;
- b) valutare preventivamente i palinsesti generali dei programmi;
- c) sostenere con constatazioni, suggerimenti e proposte l'attività di programma;
- d) analizzare criticamente i prodotti della RSI;
- e) affrontare di sua iniziativa problemi di struttura e altri problemi fondamentali relativi al programma.

² Il Consiglio del pubblico può sottoporre al Consiglio regionale e al Consiglio di amministrazione questioni attinenti ai programmi e ai prodotti.

*Le denominazioni concernenti le persone utilizzate nel presente regolamento si intendono al maschile e al femminile

- Art. 5**
Facoltà
- ¹ Il Consiglio del pubblico:
- a) discute eventuali relazioni presentate dai direttori e dai responsabili dei prodotti;
 - b) dà il proprio giudizio su singoli prodotti della RSI e sull'insieme dei programmi ed esprime raccomandazioni alla direzione della RSI;
 - c) analizza i programmi che sono già stati diffusi;
 - d) può richiedere al direttore della RSI di convocare, per informazioni e chiarimenti, i responsabili dei prodotti oggetto di discussione;
 - e) può richiedere al direttore della RSI la documentazione necessaria ad espletare il proprio mandato.
- ² Ai membri del Consiglio del pubblico è riconosciuto il diritto di chiedere al direttore della RSI informazioni su prodotti in rapporto con l'esercizio della propria funzione.

II. ORGANIZZAZIONE

Art. 6
Seduta
costitutiva

La seduta costitutiva del Consiglio del pubblico è diretta dal membro più anziano per età, fino alla nomina del presidente.

Art. 7
Ufficio
presidenziale

¹ Il Consiglio del pubblico nomina fra i suoi membri un presidente, un vicepresidente e si avvale di un segretario designato dalla RSI.

² Presidente e vicepresidente vengono eletti per una durata di due anni.

Art. 8
Gruppi di lavoro

Il Consiglio del pubblico può istituire al suo interno gruppi di lavoro.

Art. 9
Seduta

¹ Le sedute sono dirette dal presidente che stabilisce, di regola in accordo con il Consiglio, l'ordine del giorno.

² La partecipazione alle sedute dei direttori e dei responsabili dei prodotti avviene su richiesta del presidente al direttore della RSI e per temi specifici. La loro partecipazione è a titolo consultivo.

³ Il Consiglio del pubblico si riunisce almeno sei volte all'anno.

- ⁴ L'avviso di convocazione deve essere spedito ai membri almeno sette giorni prima della seduta con l'elenco degli oggetti all'ordine del giorno.

Art. 10

Convocazione straordinaria

Il Consiglio del pubblico è convocato:

- a) quando il presidente lo ritiene opportuno;
- b) quando almeno cinque membri ne fanno domanda scritta e motivata al presidente. In tal caso il presidente dovrà riunire il Consiglio del pubblico entro 15 giorni dalla richiesta.

Art. 11

Obbligo di presenza

La partecipazione dei membri alle sedute è obbligatoria. In caso di impedimento occorre darne comunicazione al presidente.

Art. 12

Decisioni e nomine

- a) Il Consiglio del pubblico può deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri.
Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta.
In caso di parità di voti decide il voto del presidente.
- b) Per le nomine si applica l'art. 5 del regolamento per le nomine di competenza dell'assemblea generale dei soci della CORSI.

Art. 13

Verbale

- ¹ Il verbale è redatto a cura del segretario del Consiglio e custodito presso la RSI. Ogni membro ne riceve un esemplare prima della seduta successiva, al più tardi entro un mese dalla seduta.
Il contenuto del verbale sottostà al segreto d'ufficio come stabilito dall'art. 42 dello statuto della CORSI. Il verbale o suoi estratti non possono essere consegnati a terze persone, riservato quanto indicato al cpv. 3 del presente articolo.
- ² Il verbale è distribuito, dopo l'approvazione, ai membri del Consiglio regionale e del Consiglio d'amministrazione nonché ai direttori.
- ³ Un estratto che concerne i prodotti oggetto del verbale viene trasmesso dal segretario per via di servizio ai responsabili dei prodotti.

Art. 14

Comunicazioni e deliberazioni

- ¹ Richiamato l'art. 37, cpv. 3 dello statuto della CORSI, il Consiglio del pubblico può rendere pubblici i propri rapporti in modo autonomo, informando preventivamente il direttore della RSI e il Consiglio d'amministrazione.

- ² Il Consiglio del pubblico emana di regola un comunicato stampa dopo ogni seduta.

III. MEDIATORE

- Art. 15**
Competenze
- ¹ Le competenze ed i compiti del Mediatore sono quelli previsti dall'art. 51 e seguenti della Legge federale sulla radiotelevisione.
- ² In particolare egli deve vagliare i reclami che gli vengono sottoposti e tentare di conciliare le parti.
- Art. 16**
Nomina
- Il Mediatore è nominato dal Consiglio del pubblico applicando l'art. 5 del regolamento per le nomine di competenza dell'assemblea generale della CORSI.
- Art. 17**
Durata in carica e incompatibilità
- Per la durata in carica fa stato l'art. 40 dello statuto della CORSI. Qualora venga scelto fra i membri del Consiglio del pubblico il Mediatore cessa di farne parte.
- Art. 18**
Segretariato
- Il Mediatore organizza liberamente il segretariato. Se lo richiede può disporre di un segretariato stabile presso la RSI. In tal caso si avvarrà del segretariato del Consiglio del pubblico.
- Art. 19**
Procedura di reclamo
- ¹ I reclami devono essere diretti al Mediatore.
- ² E' facoltà del Mediatore sentire l'autore del reclamo.
- Art. 20**
Prodotti oggetto del reclamo
- La RSI fornisce al Mediatore tutti i materiali relativi all'oggetto del reclamo; essa è tenuta a fornire tutto il materiale inerente l'oggetto del reclamo.
- Art. 21**
Rapporto annuale
- ¹ Il Mediatore trasmette annualmente il rapporto sulla sua attività al Consiglio del pubblico -che lo discute-, al Consiglio regionale, al Consiglio di amministrazione e al direttore della RSI. In seguito il suo rapporto può essere reso pubblico.

² Il Consiglio del pubblico può chiedere rapporti intermedi su singoli oggetti per casi di particolare interesse o che abbiano dato adito a numerosi reclami.

Art. 22 Il Mediatore partecipa, a titolo consultivo e su invito del presidente, alle sedute del Consiglio del pubblico.
Partecipazione alle sedute del Consiglio del pubblico

IV. NORME SUPPLETORIE

Art. 23 Per quanto non previsto dal presente regolamento fa stato lo statuto della CORSI.
Norma suppletoria

V. ENTRATA IN VIGORE

Art. 24 ¹ Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio del pubblico nella sua seduta del 22.6.2007.
Entrata in vigore

² Il presente regolamento abroga il regolamento del Consiglio del pubblico dell' 11.6.1993.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 ottobre 2007; entra in vigore il 1° gennaio 2008.